

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLÌ-CESENA

REGOLAMENTO PER L'OPINAMENTO DELLE NOTE E RILASCIO PARERE DI CONGRUITA' SUI COMPENSI PROFESSIONALI E PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 25.02.2014 E MODIFICATO CON DELIBERE CONSILIARE DEL 09/11/2015, DEL 15/02/2016 E DEL 30/03/2022

1 – Ai sensi dell'art.13 della legge 247/2012 il Consiglio dell'Ordine, in merito alla determinazione dei compensi, e degli onorari e diritti ancora vigenti, dovuti dai clienti, è chiamato a regolamentare due diverse procedure: la procedura di conciliazione, attivabile sia dall'iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena sia dal suo cliente, o loro eredi ed aventi diritto in forza di legge; il parere di congruità, che può essere invece richiesto solo da un iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena o suoi eredi o aventi diritto in forza di legge. Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti depositati.

2 - Il termine per la conclusione dei due procedimenti è fissato in giorni centoventi a partire dalla data del deposito della richiesta, sia essa di parere che di conciliazione, detto termine è sospeso, qualora il responsabile del procedimento chieda informazioni, documenti o chiarimenti all'iscritto che abbia presentato la domanda. Qualora l'iscritto nel termine di 90 giorni dalla richiesta di integrazioni o chiarimenti di cui sopra non li abbia fatti pervenire al C.O.A., la domanda di parere si intenderà a tutti gli effetti abbandonata ed il Consiglio provvederà alla restituzione degli atti che risultassero eventualmente ancora in suo possesso, previo pagamento di una tassa pari al minimo ossia all'1%. Il termine è parimenti sospeso qualora sia stata presentata domanda di conciliazione tra cliente ed avvocato. Infine il termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/1969.

3 – La richiesta di parere, come quella del tentativo di conciliazione, dovrà essere redatta sui moduli predisposti dal Consiglio ed accompagnata dalla relazione illustrativa dell'attività e delle prestazioni svolte e dalla documentazione e copia degli atti cui la pratica si riferisce, necessari a consentire la valutazione dell'attività professionale. (Dovrà essere prodotta copia della procura in forza della quale si sono compiuti gli atti).

La richiesta dovrà in ogni caso:

- a) essere preceduta da una relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta e delle prestazioni effettuate, con indicazione, per le pratiche giudiziali, dell'ufficio, del tipo di procedimento, del valore, della durata e, per le pratiche stragiudiziali, del tipo di attività prestata, del valore, della durata nonché, per ambedue, con l'indicazione dei criteri sulla scorta dei quali sono stati determinati i compensi, specificando esaurientemente i motivi che hanno eventualmente richiesto l'applicazione di maggiorazioni o riduzioni e quindi articolando anche sinteticamente il contenuto delle fasi di cui ai parametri che ne giustifichino la maggiorazione;
- b) essere accompagnata dalla nota analitica con indicati:
 - b-1) la tariffa/tabella applicabile corrispondente all'attività cui si riferisce l'importo;
 - b-2) la data delle udienze da considerare ai fini del compenso (nel caso di vigenza delle tariffe ante 2012 o nel caso di richieste di maggiorazioni in applicazione dei vigenti parametri) in quanto non di mero rinvio;
 - b-3) i documenti contenuti nel fascicolo allegato cui ci si deve riferire per il controllo dell'effettivo svolgimento di ogni singola attività.

b-4) l'indicazione sul modulo predisposto dal Consiglio: dei dati anagrafici, in particolare della residenza, domicilio ed eventuale recapito P.E.C. del cliente per le comunicazioni ex art. 7 L. 241/90; la natura di fiducia o d'ufficio, del mandato difensivo, la natura giudiziale o stragiudiziale della pratica e la materia trattata. Nel caso di richiesta di conciliazione che pervenga dal cliente la documentazione ritenuta necessaria, dovrà essere depositata dall'iscritto che aderisce al tentativo almeno 7 giorni prima della data fissata per il tentativo relativo.

4 - Pervenuta la richiesta, il Presidente, nomina un consigliere responsabile del relativo procedimento il quale esercita le funzioni ed i poteri istruttore e la segreteria dell'Ordine ne darà comunicazione inviando le comunicazioni di avvio del procedimento di cui all'art. 7 L. 241/90 ai soggetti interessati alla residenza o domicilio, assegnando loro il termine di giorni 10 dalla ricezione per esercitare i diritti di cui all'art 10 L. 241/90 o presentare osservazioni o istanze al riguardo o richiedere il tentativo di conciliazione. La comunicazione suddetta può essere spedita anche a mezzo posta elettronica certificata. Nel caso di richiesta del tentativo di conciliazione, detta nomina, con tutte le indicazioni prescritte, sarà comunicata ad entrambe le parti. L'assegnazione dei fascicoli deve essere effettuata secondo l'ordine di anzianità dei consiglieri e seguendo la progressione cronologica salvo deroghe determinate da ragioni di incompatibilità o da diverse esigenze di opportunità, riconosciute dal Consiglio.

5 – Nel caso di richiesta di tentativo di conciliazione, il consigliere responsabile, convocherà le parti dinanzi a sé ed esperirà il tentativo di conciliazione nel termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda per la quale dovrà essere versato anticipatamente il contributo previsto secondo gli importi in vigore. Dell'esito positivo il consigliere responsabile del tentativo redigerà verbale sottoscritto dalle parti presenti e dal consigliere responsabile. L'esito negativo sarà attestato dal solo consigliere responsabile. La consegna di un originale del verbale per ciascuna delle parti è subordinata al pagamento del contributo di conciliazione secondo gli importi in vigore. Il contributo da versare al deposito della richiesta comprenderà tanto i diritti di segreteria, quanto il contributo secondo gli importi previsti. La domanda di conciliazione non può essere presentata su parcelle per le quali sia già conclusa la procedura di opinamento e sia stato già rilasciato il parere di congruità. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, ove già non precedentemente richiesto il solo iscritto potrà formulare domanda di parere di congruità, ove non sia stata già richiesta, nei termini e modi di cui al presente regolamento al medesimo consigliere responsabile, integrando ove necessario la documentazione e gli atti già presentati.

6 – Nel caso di richiesta di parere di congruità il consigliere responsabile, effettuate le valutazioni del caso ed esperite le attività istruttorie che egli riterrà utili, redigerà il parere di congruità e qualora esso riguardi parcelle per importi complessivi imponibili superiori ad € 20.000,00 riferirà le sue conclusioni al Consiglio, proponendo il provvedimento da adottare che sarà quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6-bis. - Parere di congruità ex art. 1, commi da 1015 a 1022, legge 178/2020.

La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla fattura in valutazione, emessa dall'avvocato con espressa indicazione della causale, ed è sottoscritta anche dal cliente ovvero da suoi rappresentanti o aventi causa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.M. 20/12/2021.

Il richiedente è tenuto ad attestare l'irrevocabilità della sentenza e la ricorrenza delle formule di assoluzione per cui la legge ammette la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dall'imputato.

Nel caso in cui gli importi fatturati, ritenuti congrui, superino il limite massimo previsto dalla legge, il parere di congruità si riterrà automaticamente ridotto a tale limite.

Non si fa luogo all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 4.

I costi di segreteria e la tassa di opinamento sono quelli previsti per le difese di fiducia di cui alla Tabella A allegata al regolamento.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina generale per il rilascio di parere di congruità.

7 - Se le conclusioni o la proposta del consigliere responsabile fossero di adottare un provvedimento conforme alla richiesta dell'interessato, egli si limiterà ad apporre sulla copia della domanda un visto, in guisa da esprimere il proprio parere conforme. Se la proposta fosse di adottare un provvedimento in tutto o in parte difforme dalla richiesta dell'interessato, il consigliere responsabile ne indicherà per iscritto le ragioni in modo succinto.

8 – Il Consigliere delegato o il Consiglio nel caso di cui al precedente articolo, entro il termine di cui all'art. 1), adotterà il provvedimento finale che, se conforme alla domanda, in mancanza di altre indicazioni, si intenderà motivato con riferimento alle considerazioni svolte dall'interessato nella propria richiesta relativamente ai criteri sulla scorta dei quali egli ha determinato l'importo domandato. Nel caso il Consigliere delegato o il Consiglio reputasse di esprimere un parere non conforme, in tutto o in parte, alla richiesta, in mancanza di altre indicazioni il parere si intenderà motivato con riferimento alle considerazioni esposte dall'interessato nella propria richiesta relativamente ai criteri sulla scorta dei quali egli ha determinato l'importo domandato, come integrate e/o modificate dalle osservazioni del consigliere responsabile.

9 - Espresso il parere, esso non potrà essere fornito all'interessato e comunque da questi in alcun modo utilizzato se prima non sia risultato il pagamento della relativa tassa di opinamento secondo gli importi in vigore al momento dell'emanazione del parere.

10 – Gli importi dei costi di segreteria e delle tasse di opinamento, nonché della procedura di conciliazione sono regolati dalla apposita tabella allegata al presente regolamento; in ogni caso, al momento del deposito della richiesta di opinamento, dovrà essere effettuato il versamento di una somma forfettaria, a titolo di contributo spese, pari ad € 10,00.

Tale somma verrà scontata dalla percentuale dovuta per l'opinamento, qualora questo abbia luogo; la stessa verrà comunque trattenuta in caso di rinuncia alla richiesta di opinamento.

In ogni caso, quando l'opinamento richiesto da un iscritto sia stato effettuato e sia stata liquidata anche la somma spettante all'ordine, la tassa deve essere regolarmente e integralmente corrisposta anche nel caso di rinuncia all'opinamento da parte dell'Avvocato richiedente.

Si precisa altresì che a far tempo dal 01/03/2016 all'atto del deposito della richiesta di opinamento deve essere versato il 50% della tassa corrispondente all'opinamento richiesto.

11 – I moduli predisposti dal Consiglio per la richiesta di parere di congruità e per il tentativo di conciliazione di cui all'art 13 Legge Professionale, sono approvati ed allegati unitamente al presente regolamento.

All. A) Tariffa tasse di opinamento e conciliazione

All. B) Richiesta di opinamento nota

All. C) Schema di nota